

parte, al Cig stesso all'indirizzo indicato nel modulo.

ART. 6 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE

6.1 Per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica i corrispettivi che il Cliente si obbliga a corrispondere a Broni sono indicati nell' "Allegato Economico", unitamente agli ulteriori corrispettivi previsti ai seguenti punti 6.2, 6.3 e 7.7. L'Allegato Economico prevale sulle presenti CGF, ove discordanti.

6.2 Per la somministrazione di energia elettrica, il prezzo indicato nell'Allegato economico si intende al netto delle perdite di rete, dei corrispettivi di trasporto, dispacciamento, distribuzione e oneri di sistema pari all'importo determinato dall'ARERA o da altro organismo competente per i clienti del mercato libero ed applicabili a ciascun tipo di punto di prelievo pubblicate sul sito della ARERA www.arera.it o di qualsiasi altro organismo competente (come nel caso di Terna S.p.A., al sito www.terna.it). Per le utenze in Bassa Tensione (BT) verrà addebitato un corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione pari alla componente PCV come definita dal TIV. Tutti i corrispettivi sono da ritenersi al netto delle imposte erariali ed addizionali nonché dell'IVA e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile al Contratto e alla fornitura. Tali oneri fiscali saranno a carico del Cliente ed esposti in fattura in voce separata. Diritti fissi. Fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni di cui al TIC, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore stesso un diritto fisso minimo, pari a € 23 secondo quanto previsto dall'art. 11 del TIV; a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate: attivazione, disattivazione della somministrazione, voltura e subentro, variazione di potenza di una somministrazione già attiva. Qualora risultasse superiore la variazione verrà specificata nel preventivo. I predetti importi verranno fatturati nella prima fattura utile successiva alle modifiche stesse. Nel caso di addebito a Broni di oneri relativi all'applicazione del TSIND relativo al sistema indennitario (Cmor) e derivanti da pregressa morosità del Cliente finale, Broni avrà diritto di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile.

Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto una qualsiasi componente dovesse subire delle variazioni e/o dovessero esserne introdotte di nuove, di esse si terrà conto ai fini della determinazione di quanto dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA. Di dette variazioni sarà data informazione al Cliente nella prima fattura in cui queste modifiche troveranno applicazione.

Tutte le somme che Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. sia obbligata ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni ed atti adottati dall'ARERA, saranno posti a carico del Cliente.

6.3 Per la somministrazione di gas, nell'Allegato Economico sono indicate le condizioni economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi. Le Condizioni economiche contenute nell'Allegato economico prevalgono sulle CGF, ove discordanti. A fronte di richieste da parte del Cliente di preventivi di spesa esclusivamente per interventi tecnici quali nuovi allacci alla rete distributiva, modifica impianti gas naturale in essere, attivazioni, disattivazioni PdR e voltture dati anagrafici del Cliente, la cui esecuzione è di competenza del Distributore, Broni addebiterà un importo pari a: 10% sul costo del prezzario del Distributore Gas per gli interventi di nuovi allacci alla rete distributiva e modifica impianti gas naturale; 60 euro totali per la richiesta di attivazioni e disattivazioni di PdR con calibro contatore fino al G6; 75 euro totali per la richiesta di attivazioni e disattivazioni di PdR con calibro contatore oltre al G6; Costi accertamenti documentali del distributore sulle prime attivazioni da aggiungere al costo di posa del contatore: 47 euro fino a 35 kw; 60 euro da 35 kw a 350 kw; 70 euro oltre 350 kw. In caso di accertamenti documentali del Distributore con esito negativo verranno riaddebitati i relativi costi; 55 euro per le richieste di voltura dei dati anagrafici del Cliente (comprensivo del costo addebitato dalla locale società di distribuzione). Qualsiasi tipo di altra richiesta formulata dal Cliente, verrà eseguita da Broni senza ulteriori addebiti al Cliente. Servizio Polizza Caldaia. Broni, esclusivamente per i Clienti non domestici per cui sia previsto il servizio nel Modulo di Proposta di Contratto, si impegna ad erogare il servizio di "Indennizzo Sinistri Caldaie" nei termini e condizioni presenti sul sito www.bronistradellagaseluce.it. Broni si riserva la possibilità di modificare i termini e le condizioni del servizio di cui al presente articolo in ogni momento, unicamente mediante la pubblicazione sul sito www.bronistradellagaseluce.it, senza preavviso alcuno e senza darne comunicazione e/o avviso al Cliente. Nel caso di addebito a Broni di oneri relativi all'applicazione del sistema indennitario (Cmor) e derivanti da pregressa morosità del Cliente finale, Broni avrà diritto di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile. Corrispettivi per i servizi di distribuzione, trasporto. Sono a carico del Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti da Broni nei confronti del Distributore Gas in relazione ai servizi di distribuzione del gas e alle prestazioni di natura tecnica, incluse le eventuali spese amministrative e le spese previste dal Distributore Gas per l'attivazione/riattivazione della fornitura, ovvero per l'apertura del Contatore Gas. I corrispettivi dovuti per il trasporto del gas nell'impianto di distribuzione sono riferiti all'anno solare e possono subire variazioni automatiche, come stabilito dalla Delibera 24 luglio 2014 n. 367/2014/R/gas. Sono altresì fatturati al Cliente, i corrispettivi stabiliti dall'ARERA con riferimento ai servizi di trasporto e di stoccaggio, come definite dalla Delibera n. 138/03 e alla componente a copertura degli oneri aggiuntivi relativi alla fornitura di gas naturale di cui al TIVG.

ART. 7 RILEVAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

7.1 Quantificazione dei consumi Gas. Il Distributore Gas è responsabile dell'attività di misura dei consumi; la rilevazione dei consumi avviene tramite rilevazione del Contatore Gas da parte del Distributore Gas e/o tramite autolettura da parte del Cliente con trasmissione della stessa a Broni all'indirizzo di posta elettronica dedicato clienti@bsgase.it, al numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00, al numero di fax valido a livello nazionale 0385.246726, sull'area riservata ai clienti del sito www.bronistradellagaseluce.it, sulla APP scaricabile da Play Store e App Store.

L'esecuzione dei tentativi di rilevazione della lettura del Contatore Gas avviene secondo le periodicità minime stabilite dal TIVG: a) almeno un tentativo di raccolta l'anno per i PdR con consumo fino a 500 Smc/anno; b) almeno due tentativi di raccolta l'anno per i PdR con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) almeno tre tentativi di raccolta l'anno per i PdR con superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; d) un tentativo di raccolta mensile per i PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno. In caso di tentativo di raccolta non andato a buon fine il Distributore indica al Cliente, con apposita nota cartacea, la possibilità di effettuare l'autolettura secondo le modalità e tempistiche previste dal Fornitore. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore Gas. Broni mette a disposizione del Cliente il servizio di autolettura, indicando in ogni fattura le modalità e la finestra temporale entro cui il medesimo Cliente può trasmettere il dato. Nel rispetto delle previsioni di cui al TIF, Broni comunica al Cliente la presa in carico dell'autolettura o il rifiuto nell'ipotesi in cui il dato risulti palesemente errato, in quanto diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile di almeno un ordine di grandezza. L'autolettura validata è equiparata ad una misura rilevata validata. Per i consumi di gas naturale effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da letture rilevate dal Distributore gas o da autoletture, i consumi verranno stimati in relazione ai dati storici di consumo del Cliente e/o destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui il Cliente stesso dispone, nonché all'andamento climatico. Broni nel momento in cui entrerà in possesso dei dati di lettura, emetterà fattura di conguaglio. I consumi rilevati come sopra indicato, saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. L'attribuzione dei consumi di gas del Cliente avviene su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. In caso di inesattezza della fatturazione, il Cliente può chiedere l'eventuale rettifica della fattura che, in caso di fattura già pagata, verrà gestita secondo le modalità previste dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore Gas, Broni, relativamente al periodo di malfunzionamento, fatturerà i consumi come ricostruiti dal Distributore Gas, secondo quanto previsto dalla RQDG art. 56 e dalla Delibera 572/2013/R/gas. La periodicità di fatturazione è la seguente: mensile per tutti i PdR, indipendentemente dal consumo annuale, con tipologia di prelievo diversa dal riscaldamento individuale, cottura ed acqua calda, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici risultino inferiori del 90% ai consumi medi mensili (tale deroga non si applica ai Clienti il cui consumo sia uguale o superiore a 5.000 Smc/anno); bimestrale per i PdR, con tipologia di prelievo quale riscaldamento individuale, cottura ed acqua calda, salvo diversa indicazione da parte del Cliente o salvo diversa previsione nelle condizioni particolari del Contratto contenute negli Allegati Economici e/o nella Proposta di Contratto e con esclusione, in ogni caso, dei Clienti domestici il cui consumo di gas naturale sia uguale o superiore a 5.000 Smc/anno per i quali l'emissione dei documenti di fatturazione avverrà con frequenza mensile in conformità alle previsioni del TIF.

7.2 Quantificazione dei consumi di energia elettrica. Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi ed è tenuto ad effettuare:

- Con riferimento ai punti di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a regime, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la rilevazione delle misure di energia elettrica con modalità e tempistiche tali da ottemperare ai livelli di performance di cui all'allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel e s.m.i. (il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura, con frequenza giornaliera, secondo tempistiche coerenti con i livelli attesi di performance definiti dalle Deliberazioni 87/2016/R/eel, s.m.i., 646/2016/R/eel e 306/2019/R/eel)
- Con riferimento ai punti di misura trattati orari ai sensi del TIS il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la rilevazione delle misure di energia elettrica con modalità e tempistiche tali da ottemperare agli obblighi di messa a disposizione di cui all'articolo 23 (il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura relativi a tutti i punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono)
- per i punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, la raccolta mensile delle misure includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base del quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore;
- per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, un tentativo di rilevazione dei dati misura: a) almeno una volta ogni 4 mesi, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base delle letture effettive trasmesse dal Distributore Elettrico locale e/o tramite autolettura da parte del Cliente con trasmissione della stessa a Broni all'indirizzo di posta elettronica dedicato: clienti@bsgase.it, al numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00, al numero di fax valido a livello nazionale 0385.246726, sull'area riservata ai clienti del sito www.bronistradellagaseluce.it; qualora detti dati non siano resi disponibili dal Distributore Elettrico locale o dal cliente finale in tempo utile (5° giorno di ciascun mese successivo al mese oggetto di fatturazione), la fatturazione avviene in base ai consumi storici. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo. Nel rispetto delle previsioni di cui al TIF, Broni comunica al Cliente la presa in carico dell'autolettura o il rifiuto nell'ipotesi in cui il dato risulti palesemente errato, in quanto diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile di almeno un ordine di grandezza. L'autolettura validata è equiparata ad una misura rilevata validata. Broni provvederà alla fatturazione dei consumi di energia elettrica con la seguente periodicità: - bimestrale per i Clienti energia elettrica domestici e non domestici connessi in BT con potenza inferiore a 16,5 kW, salvo diversa indicazione da parte del Cliente o diversa previsione contenuta negli Allegati o Proposta di Contratto; - mensile per i Clienti energia elettrica non domestici connessi in BT con potenza superiore a 16,5 kW o per i Clienti per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero o connessi in MT.

one del contratto, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento del Cliente.

ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E CESSIONE DEL CREDITO

10.1 Per la somministrazione di gas e/o di energia elettrica, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, Broni si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, in qualsiasi momento, il versamento di un deposito cauzionale calcolato in funzione del consumo annuo di gas naturale e/o di energia elettrica del Pdf o di una fideiussione bancaria.

In caso di escussione totale o parziale del deposito cauzionale versato dal Cliente questi sarà tenuto a reintegrarlo immediatamente. In caso di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale, sarà facoltà di Broni risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).

Al Cliente che non abbia pagato puntualmente alla scadenza due o più fatture, anche se non consecutive tra loro, nell'arco di 12 mesi, Broni si riserva la facoltà di richiedere l'attivazione della domiciliazione bancaria o postale e, in difetto, di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

10.2 Laddove venga richiesta la fideiussione bancaria, la stessa dovrà essere prestata da un primario istituto di credito di gradimento di Broni, per tutta la durata della fornitura e a tutela di tutte le obbligazioni che il Cliente si assume con la stipula del Contratto, e deve avere scadenza 3 (tre) mesi oltre la data di fine fornitura. La fideiussione sarà ritenuta valida solamente se costituita a prima richiesta assoluta di Broni e dovrà prevedere l'espressa rinuncia della banca al diritto di opporre eccezioni al creditore garantito, l'esclusione dell'obbligo di quest'ultimo di proporre o proseguire iniziative nei confronti del debitore principale e, in genere, la rinuncia della banca ai diritti sanciti dagli artt. 1944 e 1957 cod. civ.. Qualora detto importo venga riscosso in tutto od in parte da Broni, il Cliente è tenuto a ricostituire immediatamente la fideiussione per l'intero ammontare. Il Cliente è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contratto ai sensi delle disposizioni delle presenti CGF. In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione della fideiussione, sarà facoltà di Broni risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). La verifica dell'affidabilità creditizia e l'eventuale richiesta di garanzie finanziarie (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) potranno essere effettuate e/o fatturate anche in corso di fornitura.

10.3 In caso di voltura, Broni si riserva il diritto di verificare l'affidabilità creditizia del Cliente e, in caso lo ritenga necessario, di richiedere quanto previsto dagli artt. 10.1 e 10.2. Qualora il Cliente non rispetti le clausole 10.1 e 10.2 Broni Stradella Gas e Luce si riserva il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Cliente agli indirizzi da quest'ultimo comunicati nel Modulo di Proposta di Contratto e di rimettere il Pdf sul mercato di maggior tutela o di salvaguardia, sul servizio di default o di ultima istanza, a seconda della competenza in funzione della tipologia di Cliente e fornitura.

10.4 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di Broni, nel caso di mancata prestazione o ricostituzione da parte del Cliente delle garanzie di cui sopra.

10.5 Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, il deposito cauzionale relativo alla somministrazione di gas e/o di energia elettrica rispetto alla quale avviene la chiusura del rapporto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture non ancora saldate e dei relativi interessi moratori, come previsto al precedente art. 8. Broni si riserva il diritto di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 c.c., senza che il Cliente possa opporre alcuna eccezione o contestazione. A far data dal ricevimento della comunicazione relativa all'avvenuta cessione del credito, il Cliente avrà l'obbligo di effettuare i pagamenti dei crediti ceduti al cessionario in luogo del cedente, pena la mancata liberazione dall'obbligazione.

ART. 11 VARIAZIONI TITOLARITA' FORNITURA

11.1 In caso di cessazione di attività o cessione ad altro soggetto/Società dell'utilizzo del/dei Pdf, il Cliente è tenuto a darne comunicazione scritta a Broni, almeno 30 (trenta) giorni prima della cessione e/o della cessazione dell'attività e/o della cessazione dell'utilizzo del Pdf, con Raccomandata A.R. all'indirizzo: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., via Verdi 18, 27049 Stradella, PV o tramite PEC all'indirizzo bronistradellagaseluce@legalmail.it. Qualora il Cliente non provvedesse all'inoltro delle comunicazioni di cui sopra, quest'ultimo sarà ritenuto obbligato in solido al pagamento dei consumi che Broni continuerà a fatturare.

ART. 12 DIRITTO RECESSO, CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE. PENALI PER MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI RECESSO

12.1 In conformità all'All. A alla Delibera 302/2016/R/com, come modificato con Delibera 783/2017/R/com del 28/06/2017 e s.m.i. e Allegato A2 alla deliberazione 23 novembre 2017, 783/2017/R/com, così come modificato ed integrato con la deliberazione 196/2019/R/com:

- in caso di cambio Fornitore, è facoltà del Cliente gas domestico o non domestico con consumi complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno, e del Cliente elettrico domestico o non domestico con tutti i Pdf forniti in bassa tensione, recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto; il venditore entrante, munito di apposita procura rilasciata dal Cliente, dovrà esercitare il recesso con le modalità previste dalla regolazione vigente entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del venditore. Per tutte le altre tipologie di Cliente, salvo disposizioni specifiche nei singoli contratti in deroga alle presenti CGF, il Cliente non potrà recedere dal Contratto per i primi dodici mesi di fornitura, trascorsi i quali il Cliente potrà recedere con una delle seguenti modalità: i) tramite il venditore entrante, in forza di apposita procura, mediante invio della richiesta di switching al SII con un preavviso minimo di 6 (sei) mesi e nel rispetto delle previsioni regolatorie vigenti, ii) oppure direttamente, con invio da parte del Cliente stesso a Broni della comunicazione di recesso, a mezzo raccomandata A/R o PEC, nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi decorrenti dal ricevimento della comunicazione.

Broni, in caso di recesso in assenza del rispetto delle tempistiche di cui al presente comma, applicherà le penali indicate nell'Allegato Economico;

- in caso di recesso per cessazione della somministrazione di gas e/o energia elettrica, il Cliente dovrà inviare la comunicazione di recesso, mediante comunicazione scritta e con modalità da permettere la verifica dell'effettiva ricezione al seguente indirizzo: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., via Verdi n. 18, 27049 Stradella (PV), oppure all'indirizzo mail clienti@bsgaseluce.it. Il preavviso, che dovrà essere pari ad almeno un mese per i Clienti di piccole dimensioni di cui all'Allegato A2 Delibera ARERA 783/2017/R/com, decorre dalla data in cui Broni riceve la comunicazione di recesso. Il recesso, per i Clienti domestici avrà efficacia quindi entro e non oltre un mese dalla ricezione, la data di cessazione della fornitura corrisponderà con quella in cui il Distributore Gas e/o il Distributore Elettrico ne darà notizia a Broni.

Il Cliente è obbligato a rendere possibile al Distributore la rilevazione dei consumi, qualora ciò non sia possibile per fatto imputabile al Cliente e/o non sia possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del contatore gas o la sua rimozione sempre per fatti imputabili al Cliente, il Cliente stesso rimarrà in ogni caso responsabile dei consumi addebitati da Broni in fattura e di quant'altro dovuto (es. eventuali corrispettivi richiesti a Broni dal Distributore).

12.2 Broni ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza alcun onere con un preavviso di 6 mesi. Il preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente. L'esercizio da parte di Broni del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento dei contratti di cui al precedente articolo 3 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo. In conformità a quanto previsto nelle Delibere dell'ARERA 398/2014/R/eel e 102/2016/R/com e s.m.i., in caso di rifiuto di voltura sul Pdf, Broni potrà recedere dal Contratto in deroga al termine di preavviso sopra indicato.

ART. 13 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

13.1 Broni si riserva il diritto di variare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali di fornitura, incluse quelle economiche, quali a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le periodicità di fatturazione etc. Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Broni per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le eventuali variazioni unilaterali saranno comunicate in forma scritta a ciascun Cliente interessato, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva la prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. In caso di dissenso, rispetto alla variazione contrattuale proposta, il Cliente ha diritto di recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo Raccomandata A.R., secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.

ART. 14 FORZA MAGGIORE. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE PER CAUSE NON IMPUTABILI A BRONI.

14.1 In caso di lavori programmati sulle condotte di distribuzione o di trasporto del gas, il Distributore Gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione; i tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall'ARERA che ne controlla il rispetto da parte del/dei Distributore/i (TUDG periodo regolazione 2020-2025). Non è riconosciuto alcun indennizzo per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del gas per causa di forza maggiore. In ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione anticipata del Contratto. La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione sino al Pdf del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico. Broni non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al Pdf, salvo che dipendano da fatti imputabili a Broni. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del Cliente alla rete elettrica). Broni si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, Broni non è responsabile per sospensioni e/o interruzioni della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e gas a livello nazionale e/o locale, anche per inadempimento verso il Cliente da parte di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempimento non sia imputabile a precedenti inadempimenti di Broni.

ART. 15 IMPOSTE.

15.1 Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che Broni è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso. Il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato per i consumi di gas sulla base della tassazione prevista per gli "usi civili". La normativa fiscale riguardante la somministrazione di gas naturale prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato. Il Cliente che ritenesse di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve fare specifica richiesta a Broni. Pertanto l'applicazione di un trattamento fiscale agevolato

(rispetto a quello previsto, in materia di imposte erariali di consumo e di imposte regionali sul gas, con riferimento agli "usi civili" e/o rispetto all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria), verrà effettuata da Broni, sulla base di un'apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente, riportante tutti gli elementi necessari per l'applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei predetti documenti verranno applicate le imposte erariali di consumo e le imposte regionali previste per gli "usi civili", nonché l'aliquota IVA nella misura ordinaria.

15.2 Per l'energia elettrica, il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato, dall'indicazione della categoria di immobile riportata dal Cliente sulla modulistica contrattuale sottoscritta. In caso di assenza di tale indicazione, l'immobile del Cliente verrà sottoposto al regime di maggior imposizione fiscale vigente. La normativa fiscale riguardante la somministrazione di energia elettrica prevede tipologie di tassazione, di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse destinazioni d'uso dichiarate dal Cliente. Il Cliente Condominio o titolare di un PdF per "altri usi" o per "servizio pubblico" (secondo le fattispecie definite dal TIV), si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi di energia elettrica soggetti a diversa tassazione e qualora non sia stato stipulato con l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane un canone d'imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote, a comunicare a Broni, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di energia elettrica destinati ad usi esenti e/o esclusi. Broni procederà, in caso di mancanza di tali comunicazioni, e degli atti con cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto le distinte tassazioni, a tassare l'intero quantitativo di energia elettrica somministrata a usi soggetti a imposta. Salvo diversa richiesta scritta del Cliente mediante apposita modulistica consegnata dal Fornitore prima della decorrenza della fornitura, Broni si impegna ad effettuare le dichiarazioni alle Agenzie delle Dogane competenti ed a eseguire i versamenti previsti per legge.

15.3 Sarà cura del Cliente fornire immediatamente a Broni l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l'impiego del gas e/o dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, etc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati contrattuali e delle suddette altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni) e manleva Broni da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Broni fosse tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti una minore tassazione dovuta alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. Ogni rimborso da Broni al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Broni ai medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Broni avrà ottenuto il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali.

15.4 Il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto di fornitura, dichiara di aver ricevuto il modello predisposto per la comunicazione dei dati catastali e la nota informativa per la compilazione del modello stesso, e si impegna a trasmettere tempestivamente il modello debitamente compilato e sottoscritto alla sede legale di Broni. La mancata comunicazione da parte del Cliente dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all'Anagrafe Tributaria.

15.5 I Clienti "Produttori di Energia Elettrica" si impegnano a compilare e ad inviare a Broni entro dieci giorni dall'attivazione della fornitura, o dell'attivazione della produzione di energia elettrica, l'allegato "Format Produttori Previsione Oraria" completo in ogni sua parte e contenente la previsione oraria di prelievo di energia elettrica del punto di prelievo per il periodo di fornitura contrattualizzato.

ART. 16 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

16.1 Broni comunica sul proprio sito internet www.bronistradellagaseluce.it i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Sul sito, presso i propri Sportelli commerciali e nella documentazione contrattuale rilasciata al cliente rende altresì disponibile un modulo stampabile per l'inoltro di eventuali reclami. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a Broni un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, servizio cui si riferisce il reclamo scritto (gas, elettrico o entrambi) e, in caso di reclamo per fatturazione anomala, indicando anche il dato dell'autolettura e la relativa data. I reclami possono essere inviati dal Cliente ai canali di contatto indicati in bolletta e sul sito internet suindicato, nonché ai seguenti recapiti: via posta – Broni Stradella Gas e Luce S.r.l., Direzione Generale - Gestione Reclami via Verdi 18, 27049, Stradella (PV); via email – clienti@bsgaseluce.it.

16.2 Se dopo aver inviato il Reclamo, il Cliente ritenesse la risposta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall'invio del reclamo senza ricevere risposta da parte del Fornitore, può proporre il tentativo di conciliazione gratuito presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, come da disciplina contenuta nel TICO, ovvero dinanzi ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, con esclusione delle controversie a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; c) promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo; d) oggetto delle procedure speciali individuate dall'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fatti salvi eventuali profili risarcitori. L'elenco aggiornato a cura dell'ARERA degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è accessibile dal sito di Broni mediante apposito link o accedendo direttamente al sito web dell'ARERA www.arera.it. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile utilizzare l'indirizzo mail serviziocconciliazione@acquirenteunico.it o contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654. Il tentativo di conciliazione

è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari. Per accedere al Servizio di conciliazione dell'Autorità è necessario procedere con la registrazione all'apposito sistema telematico e compilare l'apposito Modulo di Richiesta di attivazione della procedura di conciliazione. Il Cliente finale domestico può presentare il modulo di cui sopra anche tramite posta (Servizio Conciliazione c/o Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo Delmonte, 45 cap: 00197 Roma) o fax (0680112087) al Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura. Il modulo ed i dettagli relativi alla procedura obbligatoria di conciliazione possono essere reperiti accedendo al seguente link <http://www.autorita.e-nergia.it/it/schede/C/faq-servconc.htm>

ART. 17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 Al contratto si applica la legge italiana. Per ogni eventuale controversia comunque originata o connessa con il Contratto, o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un condominio o un Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente nel territorio italiano. In tutti gli altri casi ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 18 CESSIONE DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DI BRONI

18.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di Broni della propria posizione contrattuale a società da essa controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c., cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente che concerna uno o più PdF del Cliente stesso, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso Broni per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei contratti accessori, fino alla relativa scadenza, salva liberazione scritta di Broni dopo richiesta scritta.

ART. 19 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS

19.1 Il Cliente si impegna a mantenere l'Impianto Interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'Impianto Interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Contatore Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas stesso e/o del Distributore Elettrico e dovrà permettere a quest'ultimo l'accesso al proprio impianto. È responsabilità del Cliente provvedere alla cura e protezione del Contatore Gas e/o del Contatore Elettrico; pertanto il Cliente risponde di eventuali danni arrecati al Contatore Gas e/o al Contatore Elettrico derivanti da incuria o intemperie.

ART. 20 RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS NATURALE

20.1 L'accettazione della Proposta di Contratto da parte di Broni, è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle condotte fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere le autorizzazioni di sua pertinenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di Broni per il ritardato o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle condotte di distribuzione nel corso della vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico di Broni alcun onere.

ART. 21 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

21.1 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del "Modello 231 Parte Generale", che include anche il Codice Etico Broni Stradella Gas e Luce, elaborato da Broni in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. A tale riferimento, il documento sopra citato è disponibile mediante richiesta a clienti@bsgaseluce.it e il Cliente, in ogni momento, avrà inoltre la facoltà di richiedere a Broni la consegna della copia cartacea, salvo il diritto di Broni di richiedere il rimborso spese.